

CONSIGUIO MEGIONALE DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Assegnazione di buoni acquisto-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado.

Riapprovata nella seduta consiliare del 12 dicembre 1972.

LEGGE REGIONALE

"Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado".

Il Consiglio Regionale ha riapprovato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia al fine di attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che <u>li</u> mitano di fatto il diritto allo studio, dispone l'assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che frequentano la scuola media dell'obbligo.

Per l'anno scolastico 1972/73 l'assegnazione verrà effettuata a favore degli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola media, ferma restando per gli alunni delle 2° e 3° classi l'assegnazione dei buoni-libro da lire 10.000 prevista al cap. 94 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1972.

Art. 2

Ai fini della fruizione del beneficio, si considerano sussistere disagiate condizioni economiche di famiglia quan do il reddito imponibile della famiglia dell'alunno iscritto alla 1° media, agli effetti dell'applicazione dell'imposta com plementare, non sia superiore:

a £. 1.300.000 con 1 figlio a carico

"" 1.600.000 " 2 figli "

" " 1.900.000 " 3 " " ' '

" " 2.200.000 " 4 " "

per ogni altro figlio si aggiungono £. 300.000,

Art. 3

Il Preside di ciascun Istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo ed effettua l'assegna zione dei buoni-acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi. Tale accertamento è effettuato sulla base della domanda e dei documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Copia degli elenchi è depositata per visione presso la Segreteria dell'Istituto.

Art. 4

Per l'anno scolastico 1972/73 l'onere derivante dalla presente legge, previsto in l. 1.694.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 al capitolo di nuova istituzione 94/bis "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciu ti dallo Stato".

L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al Bilancio 1972 ed approvato con l'art. 6 della legge regionale 5/9/1972, n. 8, è integrato come segue: "Art. 94/bis - Fornitu ra libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche fre quentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato".

Art. 5

Per la copertura dell'onere finanziario ricadente nell'e sercizio 1972, derivante dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio dell'anno finanziario stesso le seguenti variazioni:

- Cap. 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale" (in meno)

£. 972.000.000

- Cap. 306 "Fondo di riserva per spese obbliga torie e d'ordine delle stato di pre visione della spesa del bilancio re gionale 1972" (in meno)

£. 722.000.000 £.1.694.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione

- Cap. 94/bis "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato (in più)

L.1.694.000.000

Per i successivi esercizi finanziari l'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà stanziato in apposito capitolo di bilancio.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI Laera- Ventura DELLE-HUGLER
ONSIGLIO LEGIONELE

E' estratto del verbale della seduta del 12 dicembre 1972 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Augelli

Consiglio Regionale della Puglia

1 3 DIC. 1972

(Ddy. Prod Pasquale Danvito)